



Con sentenza n. 22623, depositata l'8 novembre 2010, le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno accolto il ricorso di una insegnante elementare che essendo abilitata all'esercizio della professione forense aveva chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena di essere iscritta all'albo forense. Contro il diniego dell'Ordine locale aveva adito senza successo il Consiglio Nazionale Forense il quale, come giudice speciale della tenuta degli albi degli avvocati, aveva rigettato il suo ricorso con la sentenza impugnata, appunto, innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione.



Si apre , dunque, la strada dell'avvocatura per i numerosi insegnanti di scuola elementare che hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Una strada che potranno percorrere anche coloro che intendono rimanere insegnanti elementari a tempo pieno ma che dovrà essere percorsa in fretta

:

**PRIMA CHE L'APPROVAZIONE (DATA PER IMMINENTE) DELLA RIFORMA FORENSE POSSA TORNARE A CHIUDERLA.  
IL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA FORENSE ALL'ESAME DEL PARLAMENTO PREVEDE, INFATTI, COME PRINCIPIO GENERALE, L'INCOMPATIBILITA' RADICALE TRA ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E QUALSIASI IMPIEGO PUBBLICO O PRIVATO. GLI INTERESSATI POSSONO RAGIONEVOLMENTE TEMERE CHE QUEL CHE LE SEZIONI UNITE HANNO LORO CONCESSO (ESALTANDO L'ART. 33 DELLA COSTITUZIONE) SIA DOMANI CONTRADDETTO DA UN LEGISLATORE EVIDENTEMENTE PREOCCUPATO DI "CHIUDERE LE PORTE D'ACCESSO ALLA PROFESSIONE" ANCHE A COSTO DI "SORVOLARE" SU PRINCIPI COSTITUZIONALI !!!**

**Riporto di seguito l'importante sentenza delle Sezioni Unite n. 22623/2010, con evidenziati i passaggi salienti ...**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo VITTORIA - Presidente Aggiunto -  
Dott. Roberto PREDEN - Pres. di sezione -  
Dott. Enrico ALTIERI - Pres. di sezione -  
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -  
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -  
Dott. Ettore Bucciante - Consigliere -  
Dott. Vincenzo DI CERBO - Consigliere -  
Dott. Roberta VIVALDI - Consigliere -  
Dott. Raffaele BOTTA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

..... elettivamente domiciliata in Roma, via ..... presso l'avv. ....., che, unitamente all'avv. ....  
la rappresenta e difende, giusta delega in calce al presente ricorso;  
- ricorrente -

contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore;  
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione;  
-intimati-

Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense n. 157/09 (procedimento R.G. 227/08)  
del 23 aprile 2009, depositata il 17 dicembre 2009, notificata il 9 febbraio 2010;

Udito l'avv. .... per delega per la ricorrente;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 12 ottobre 2010 dal Consigliere Dott.  
Raffaele Botta;

Udito il P.G. nella persona dell'Avvocato Generale Domenico Iannelli, che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso e in subordine per la questione di costituzionalità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il primo motivo si censura, sotto il profilo della violazione di legge, la decisione  
impugnata, laddove ha ritenuto la inequivoca capacità ostativa della norma espressa dall'art. 3,  
comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, con la quale **il legislatore avrebbe <<indicato in  
dettaglio le situazioni soggettive che si pongono in termini di eccezione al generale ed  
inderogabile regime di incompatibilità>>**

prescritto dai commi precedenti della medesima disposizione, limitando tali situazioni solo a  
quelle dei docenti universitari e degli insegnanti degli istituti secondari dello Stato.

2. La ricorrente sostanzialmente **contesta la ragionevolezza della limitazione, rilevando  
l'assenza di una distinzione, quanto alla funzione esercitata, tra insegnante della scuola  
elementare e insegnante di istituto secondario**, ed

evidenziando la possibilità della interpretazione estensiva di una norma "eccezionale"; in  
subordine, con il secondo motivo, per l'ipotesi che non venisse ritenuta possibile una diversa  
ricostruzione del contenuto normativo denunciato, la ricorrente solleva eccezione di legittimità  
costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 4, 33, 35 e 41 Cost..

3. Il motivo è fondato. **Secondo quanto afferma la Corte costituzionale nella sentenza n.  
390 del 2006, l'eccezione al regime di incompatibilità stabilita dall'art. 3, comma 4, lettera  
a), R.D.L. n. 1578 del 1933, deve essere considerata <<alla luce del  
principio costituzionale**

**della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense>>.**

**Se questa è la ratio della norma in esame, allora appare piuttosto evidente la irragionevolezza di circoscrivere l'eccezione ai soli docenti universitari e agli insegnanti degli istituti secondari, escludendo gli insegnanti elementari.**

4. **Quest'ultimi, infatti, godono della medesima "libertà di insegnamento"** ed esercitano una identica funzione, come emerge immediatamente dal D.Lgs. n. 295 del 1994, che tratta unitariamente, nel quadro dell'istruzione obbligatoria, scuola elementare e scuola media. La prima, <<nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali ... e si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale>> (art. 118); la seconda, <<concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva>> (art. 16).

5. La funzione docente è, anch'essa, espressione di una scelta legislativa che non distingue scuola elementare e scuola media, affermando che <<la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità>>.

6. Unitariamente, infine, è trattato il reclutamento del personale docente, che, per essere impiegato nella scuola elementare, deve essere in possesso di un diploma di laurea (v. art. 3, L. n. 341 del 1990; v. anche art. 1, L. n. 270 del 1982).

**6. Il problema è se la rilevata irragionevolezza, stante l'unitarietà della funzione docente, dell'esclusione degli insegnanti elementari dall'area di eccezione alla incompatibilità generale con la professione forense, abbia un possibile rimedio per via interpretativa a fronte dell'indiscutibile carattere eccezionale della norma di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933**

7.1. Riguardo alle norme eccezionali, questa Corte se ha sempre escluso la possibilità di una interpretazione analogica, ha tuttavia, ammesso la possibilità di una **interpretazione estensiva** (Cass. nn. 5297 del 2009; 17396 del 2005; 9205 del 1999), come quella cui dovrebbe farsi ricorso nell'ipotesi in esame.

7.2. Si tratta, nel caso di specie, non di stabilire una nuova eccezione alla "regola", bensì di **esplicitare quanto è già individuabile nel contenuto della norma**

in coerenza con l'identità di ratio di quanto espressamente previsto (v. in particolare Cass. n. 9205 del 1999): e tanto più ciò sembra ammissibile, in quanto nella fattispecie, **mediante l'interpretazione estensiva, è possibile dare una lettura costituzionalmente orientata della norma stessa**

, che,

**altrimenti**

, sembrerebbe disporre una

**discriminazione irragionevole e per questo in contrasto con il principio di uguaglianza**

8. In tal modo deve ritenersi superata l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. 1578 del 1933, con l'assorbimento di qualsiasi altro motivo di impugnazione.

9. Pertanto si deve affermare il seguente principio di diritto: <<l'art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non esclude la compatibilità dell'attività di docente della scuola elementare statale con l'esercizio della professione forense e ne consente l'iscrivibilità all'albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti>>.

10. Tali requisiti, nel caso di specie sussistono, visto che la ricorrente ha sia compiuto la prescritta pratica forense, sia superato l'esame di Avvocato (sul punto non sussistono in causa specifiche contestazioni).

11. Il ricorso deve essere, quindi, accolto e la decisione impugnata deve essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando il diritto della ricorrente all'iscrizione all'Albo degli Avvocati.

12. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

**LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2010.

Il Consigliere estensore  
Dott. Raffaele Botta

Il Presidente Aggiunto  
Dott. Paolo Vittoria